



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni provinciali **2011**



Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

- A** disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
- B** elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- C** modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature
- D** Circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali di Gorizia e Trieste

A cura del Servizio elettorale
della Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio provveditorato e servizi generali

Sommario

Premessa	5
La presentazione delle candidature nelle elezioni provinciali	
Formazione delle candidature	
Elettorato passivo.....	6
Incidabilità e ineleggibilità.....	6
Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo mandato.....	6
Incompatibilità.....	6
Formazione dei gruppi dei candidati	6
Dichiarazione di presentazione delle candidature.....	8
Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature.....	9
Contrassegno del gruppo	9
Candidato alla carica di presidente della provincia e candidati alla carica di consigliere provinciale.....	9
Delegati del gruppo.....	9
Sottoscrittori	10
Documenti allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature	11
Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.....	11
Dichiarazioni di accettazione della candidatura.....	11
Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	12
Dichiarazione di collegamento resa dai delegati del gruppo	12
Contrassegno del gruppo	13
Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno	13
Programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa.....	14
Autenticazioni	
Soggetti competenti	15
Contenuto dell'autenticazione.....	15
Modalità.....	16
Deposito delle candidature	
Soggetti competenti	17
Termini per il deposito.....	17
Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale	17
L'esame e l'ammissione delle candidature	
Organo competente e termini	
Ufficio elettorale centrale	18
Termini.....	18
Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale.....	19
Controllo della data e dell'ora di presentazione.....	19
Controllo della dichiarazione di presentazione.....	19
Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali.....	20
Esame del gruppo e dei singoli candidati	20
Esame dei contrassegni.....	22
Decisioni finali e operazioni di sorteggio	
Riunioni dell'Ufficio elettorale centrale.....	23
Operazioni di sorteggio.....	23
Adempimenti finali	23

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di gruppi e di candidati	
Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo.....	25
Note.....	26

Allegato A

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	28
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13	
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.....	35
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21	
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.....	36

Allegato B

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature.....	37
Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti	38

Allegato C

Modelli	39
---------------	----

Allegato D

Circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Gorizia e Trieste	57
---	----

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte dell'Ufficio elettorale centrale.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 21 aprile 1999, n. 10 e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare la legge 8 marzo 1951, n. 122, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81 (solo gli articoli richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale), il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Legge finanziaria 2011", ha disciplinato la composizione dei consigli provinciali, prevedendo che nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti il numero dei consiglieri sia di 24 e nelle altre province sia di 30.

Le note con i riferimenti normativi sono riportate alla fine del testo. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori dei gruppi di candidati, alla pubblicazione sono allegati:

- le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- l'elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature;
- i modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature;
- le circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali di Gorizia e Trieste.

I modelli sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2011 – Presentazione e ammissione delle candidature".

La presentazione delle candidature nelle elezioni provinciali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. ¹

Incandidabilità e ineleggibilità

Non possono candidarsi alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato la pena per determinati tipi di reato. ² L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla.

La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di particolari categorie di soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. ³ Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni.

Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo mandato

Devono, inoltre, essere tenute presenti le seguenti cause ostative alla candidatura: ⁴

- nessuno può essere candidato alla carica di presidente della provincia in più di una provincia;
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere provinciale in più di un gruppo nella stessa provincia, né in più di due province qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno;
- chi già ricopre la carica di consigliere in una provincia non può candidarsi alla medesima carica in altre province;
- chi ha ricoperto la carica di presidente della provincia per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo mandato. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. ⁵

Incompatibilità

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere provinciale di altra provincia. ⁶ Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due province e sia stato eletto in entrambe, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato. ⁷

La legge prevede inoltre una serie di cause di incompatibilità con le cariche di presidente della provincia e di consigliere provinciale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale. ⁸ Queste cause non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Formazione dei gruppi dei candidati

Le candidature per l'elezione del consiglio provinciale vanno presentate per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale

provinciale per il quale viene proposto. ⁹ La candidatura per l'elezione diretta del presidente della provincia è invece unica per l'intero territorio provinciale. ¹⁰

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia è collegato con uno o più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale.

Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia, ¹¹ e cioè:

	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER GRUPPO	
		MINIMO	MASSIMO
fino a 300.000 abitanti	24	8	24
superiore a 300.000 abitanti	30	10	30

Pertanto, per le province di Gorizia e Trieste ciascun gruppo dovrà essere composto da un minimo di 8 candidati ad un massimo di 24.

La legge prevede che un candidato può presentarsi in più di un collegio, sino ad un massimo di tre. ¹² La circostanza che uno stesso candidato sia presente in più di un collegio è influente ai fini del raggiungimento del numero minimo di candidati richiesto dalla legge. In sostanza, la legge, riferendosi ai **candidati** e non alle **candidature**, vuole che il numero minimo di candidati sia raggiunto con la presentazione di un numero di persone fisiche diverse pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere assegnati alla provincia; in definitiva, per il turno elettorale 2011, un gruppo è validamente costituito se comprende almeno otto persone.

Ad esempio, se un gruppo è costituito da cinque diverse persone fisiche presenti ciascuna in tre collegi, il fatto che in questo modo vi siano quindici candidature rende in ogni caso irregolare la costituzione del gruppo in quanto le persone che lo compongono sono in numero inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature (alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale) si effettua mediante il deposito presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale della apposita dichiarazione e dei relativi allegati.¹³

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni delle province di Gorizia e Trieste.¹⁴

La dichiarazione di presentazione delle candidature può essere redatta utilizzando il modello di cui all'allegato n. 1 (Atto principale), predisposto per contenere al massimo 18 sottoscrizioni. Siccome il numero delle sottoscrizioni da raccogliere è superiore, devono essere utilizzati anche i modelli di cui all'allegato n. 1-bis (Atto separato), nel numero necessario a contenere tutte le sottoscrizioni richieste dalla legge.

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2011 – Presentazione e ammissione delle candidature".

I **modelli nn. 1 e 1-bis**, essendo costituiti da più fogli, **devono essere stampati in formato A3** così da formare un unico documento.

Ciò al fine di evitare che si creino i presupposti per l'esclusione del gruppo. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato deve ritenersi non validamente presentato un gruppo le cui sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno del gruppo (Consiglio di Stato, V Sezione, 10 maggio 1999, n. 535 e 6 aprile 2007, n. 1553).

Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere le seguenti indicazioni essenziali:

Contrassegno del gruppo

Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono e nelle dimensioni sufficienti a renderlo riconoscibile.

Oltre ad essere riprodotto, il contrassegno deve essere anche descritto. La descrizione deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione.

Candidato alla carica di presidente della provincia e candidati alla carica di consigliere provinciale

Deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale.

I candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Delegati del gruppo

Deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati del gruppo (uno effettivo e uno supplente).¹⁵ I delegati di un gruppo non possono essere delegati di un altro gruppo, anche se i gruppi in questione sono collegati allo stesso candidato presidente. I delegati svolgono i seguenti compiti:

- dichiarano il collegamento del gruppo con il candidato alla carica di presidente della provincia;¹⁶
- assistono alle operazioni di sorteggio;¹⁷
- propongono ricorso al T.A.R. contro il provvedimento di esclusione del gruppo o di candidati;¹⁸
- designano, personalmente o per mezzo di persone autorizzate con dichiarazione scritta autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ciascun Ufficio elettorale di sezione, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale.¹⁹

Inoltre, i delegati possono presentare osservazioni all'Ufficio elettorale centrale in relazione ai gruppi contestati o modificati.²⁰

I rappresentanti del gruppo tutelano gli interessi dei rispettivi gruppi contro eventuali irregolarità delle operazioni di votazione e scrutinio.

Pur non facendo parte integrante degli uffici presso i quali sono stati designati, assistono alle relative operazioni e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

I rappresentanti del gruppo devono essere elettori di un comune della provincia (art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Possono essere designati per ciascun ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante del gruppo. Anche un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante del gruppo e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi è effettuata dai delegati, o dalle persone autorizzate, in forma scritta con dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**". Se la designazione viene effettuata da persone diverse dai delegati, l'autorizzazione sottoscritta dai delegati e autenticata dal notaio, deve essere esibita al momento della designazione.

La designazione **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (art. 35 del d.P.R. 570/1960):

- **al segretario del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione;
- **al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione.

La designazione dei rappresentanti dei gruppi **presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale** va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione (art. 18 della legge 122/1951).

Sottoscrittori

Di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione elettorale. Gli elettori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco.²¹ La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature.

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature, sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000.²²

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature.²³

Il candidato di un determinato gruppo:

- **può** sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un altro gruppo;
- **non può** invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione del proprio gruppo, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura.

Documenti allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232). In particolare, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo d.P.R.;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.²⁴

Dichiarazioni di accettazione della candidatura

Ciascun candidato alla carica di **presidente della provincia** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;²⁵
- il collegamento con uno o più gruppi presentati per l'elezione del consiglio provinciale;²⁶
- di non avere accettato la candidatura a presidente in altra provincia;²⁷
- di non ricoprire già la carica di presidente in altra provincia;²⁸
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;²⁵
- di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.²⁹

Se il candidato alla carica di presidente è collegato con più gruppi, deve presentare una dichiarazione di accettazione per ciascun gruppo con il quale è collegato.

Ciascun candidato alla carica di **consigliere** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura;²⁵
- di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia;³⁰
- di non ricoprire già la carica di consigliere in altra provincia;²⁸
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.²⁵

La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale deve inoltre indicare il collegio uninominale per il quale la stessa viene accettata. Nel caso in cui un candidato venga presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidatura può essere effettuata con un'unica dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Ai fini dell'ammissione del gruppo non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, V Sezione, 15 aprile 2004, n. 2152).

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.³¹

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura possono essere utilizzati i **modelli** di cui agli allegati **n. 2** (Sindaco) e **n. 3** (Consigliere).

La rinuncia alla candidatura non risulta disciplinata da alcuna norma, tuttavia in base al prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, V Sezione, 1 ottobre 1998, n. 1384) si ritiene che:

- il candidato compreso in un determinato gruppo può rinunciare alla candidatura in quanto l'accettazione della stessa non crea vincoli giuridici dando invece luogo ad un semplice impegno fiduciario;
- tuttavia, affinché il principio della libertà alla rinuncia sia conciliabile con la tutela degli interessi pubblici connessi con lo svolgimento delle elezioni, la rinuncia produce effetti sulla composizione del gruppo soltanto se presentata negli stessi termini e con le stesse modalità stabiliti per la presentazione delle candidature;
- la rinuncia, quindi, deve essere presentata in forma scritta mediante dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"** e depositata entro il termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle candidature.

È da ritenere inoltre che, scaduti i termini di presentazione delle candidature, non sia più possibile rinunciare alla candidatura. Il candidato può soltanto astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione (T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 5 novembre 1998, n. 563).

Infine, se, in conseguenza alla rinuncia di un candidato, si intende integrare il gruppo con l'inserimento di un nuovo nominativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

I certificati sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.²⁴

Dichiarazione di collegamento resa dai delegati del gruppo

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Per la dichiarazione di collegamento dei delegati del gruppo può essere utilizzato il **modello** di cui all'allegato **n. 4**. La dichiarazione dei delegati deve essere convergente con quella resa dal candidato alla carica di presidente della provincia.

Contrassegno del gruppo

Il contrassegno deve essere riprodotto su carta lucida o stampato in modalità CMYK nel diametro di cm. 10 e presentato in triplice esemplare, con l'indicazione della parte superiore e di quella inferiore.

Il contrassegno presentato: ³²

- non può essere identico o facilmente confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altro gruppo già presentato nella medesima consultazione;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'articolo 6-bis, comma 2-bis, della legge regionale 14/1995 prevede che i contrassegni sono riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di cm. 2.

Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda dunque il modello di contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature, per il quale si richiede il formato di cm. 10, che è il più adatto alle operazioni di carattere tipografico necessarie per la predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno

Il gruppo può essere contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata una dichiarazione attestante che il gruppo è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico. ³³ Tale dichiarazione è sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali;
- da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra con mandato autentificato da notaio.

La firma di chi sottoscrive la dichiarazione deve essere autenticata dai soggetti e nei modi indicati in **"Autenticazioni"**.

Per la dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del contrassegno può essere utilizzato il **modello** di cui all'allegato **n. 5**.

Si ritiene che la necessità di presentare l'autorizzazione ricorra anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

Programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa

Per quanto riguarda il programma amministrativo, dato che la legge non richiede un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale anche un programma generico. La legge, inoltre, non prevede che il programma debba essere sottoscritto (Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688).

Nel caso in cui più gruppi siano collegati con lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma amministrativo depositato dai gruppi deve essere affisso all'albo pretorio della provincia.³⁴

Il bilancio preventivo delle spese elettorali deve essere presentato se previsto dallo statuto della provincia. Il bilancio deve essere reso pubblico all'albo pretorio della provincia.³⁵

Autenticazioni

Soggetti competenti

Le firme dei sottoscrittori dei gruppi e degli altri documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali:³⁶

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune;
- consigliere regionale.³⁷

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali e provinciali devono comunicare in forma scritta la propria disponibilità ad autenticare, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia. Si tratta di semplice comunicazione non soggetta ad autorizzazione.

Contenuto dell'autenticazione

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione:³⁸

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono pertanto da ritenersi validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212).

Modalità

I pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni:

- esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario (o consigliere comunale) del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B;
- anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nello stesso gruppo;
- indipendentemente dal tipo di elezione.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

Soggetti competenti

La dichiarazione di presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere depositata presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.³⁹ Il deposito può essere effettuato dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati del gruppo o da un altro soggetto scelto liberamente.

In ogni caso, la firma del soggetto che deposita i documenti non necessita di autenticazione (Consiglio di Stato, V Sezione, 4 febbraio 1997, n. 138).

Termini per il deposito

Il deposito è effettuato dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.

La violazione del termine in questione implica l'esclusione del gruppo, a meno che il ritardo non sia addebitabile a fattori oggettivi ed estranei alla sfera di controllo dei presentatori, nel qual caso lo scostamento nell'orario di presentazione del gruppo non è causa idonea a giustificare l'esclusione.

Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale

Per ogni gruppo depositato, la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale rilascia una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l'ora del deposito e l'elenco di tutti gli atti depositati.⁴⁰ La ricevuta è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso in relazione alle operazioni che vi vengono attestate (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2009, n. 712).

La segreteria dell'Ufficio non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. Deve, tuttavia, indicare le irregolarità riscontrate.

In caso di presentazione tardiva fa fede l'ora indicata dalla segreteria nella ricevuta rilasciata ai presentatori. La segreteria prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire all'Ufficio di comunicare i propri provvedimenti.

L'esame e l'ammissione delle candidature

Organo competente e termini

Ufficio elettorale centrale

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Corte d'appello del capoluogo della provincia o il Tribunale del capoluogo della provincia, che si costituisce in Ufficio elettorale centrale.⁴¹ L'Ufficio è composto da cinque magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale, entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Un cancelliere viene designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Anche se la legge nulla prevede in proposito, il presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a suo giudizio, può nominare dei supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di assenza o di impedimento.

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene, analogamente a quanto previsto per le commissioni elettorali circondariali, che sussista l'obbligo di astensione per il componente l'Ufficio che deve valutare l'ammissibilità del gruppo che lui stesso ha sottoscritto.

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e T.A.R. Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537), l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente deve valutare l'ammissibilità della lista sottoscritta, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

Termini

Le operazioni di esame e ammissione delle candidature devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione**.⁴² Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che l'Ufficio adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono depositate.

Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature l'Ufficio elettorale centrale compie le seguenti operazioni: ⁴³

Controllo della data e dell'ora di presentazione

L'Ufficio controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto ossia entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione. Se le candidature sono state presentate oltre tale termine, le dichiara non valide escludendole quindi dalla consultazione elettorale.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari, oppure il ritardo nella consegna della documentazione nelle mani del segretario causato da sovraffollamento nella sala) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297).

Controllo della dichiarazione di presentazione

L'Ufficio controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale e negli atti separati, il contrassegno del gruppo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene dichiarata non valida ed esclusa quindi dalla consultazione elettorale.

La necessità che i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati risponde all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato. In questo senso, ad esempio, è stata ritenuta legittima la decisione di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582).

Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali

L'Ufficio controlla:

- 1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
- 2) che le firme siano regolarmente autenticate;
- 3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia.

L'Ufficio depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore di un comune della provincia. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più gruppi, l'Ufficio ritiene valida solo la sottoscrizione per il gruppo presentato per primo (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16 dicembre 1993, n. 605).

Il gruppo viene escluso se, compiute tali verifiche, risulta presentato da un numero di elettori inferiore al minimo prescritto dalla legge. Il gruppo inoltre viene escluso anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505).

Si consideri, inoltre, che i certificati dei sottoscrittori possono essere consegnati al segretario comunale anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, oppure essere consegnati direttamente alla Commissione o, infine, con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, essere acquisiti da parte della Commissione stessa entro un termine prefissato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23; circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22).

Esame del gruppo e dei singoli candidati

L'Ufficio effettua i seguenti controlli:

1) numero dei candidati

accerta che il gruppo abbia un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere.

Se i candidati sono in numero inferiore ad un terzo, il gruppo viene escluso;

Si tenga presente che se un gruppo è costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, è ininfluenza, ai fini della validità della costituzione del gruppo, che alcuni candidati si siano presentati in più di un collegio.

2) **controllo del numero delle candidature per ogni singolo candidato**

controlla se nel gruppo sono compresi candidati presentati in più di tre collegi.

Se tale ipotesi si verifica, l'Ufficio elimina le candidature nei collegi che sono stati indicati per ultimi;

3) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**

verifica se i candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.

Nella dichiarazione di accettazione, i candidati alla carica di presidente della provincia devono inoltre aver dichiarato di non aver accettato analoga candidatura in altra provincia, mentre i candidati al consiglio provinciale devono aver dichiarato di non essere candidati in altro gruppo per la stessa provincia o in più di due province o di non essere già consiglieri in carica in altra provincia.

I candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dal citato articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, o per i quali manchi o sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione, vengono cancellati dal gruppo.

L'Ufficio verifica inoltre la dichiarazione resa dal candidato alla carica di presidente della provincia circa il mancato superamento del numero massimo di mandati previsto dalla legge.

La dichiarazione di non aver superato il numero massimo di mandati previsto dalla legge, al pari di quella relativa alla inesistenza di cause ostative ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000, costituisce una causa di incandidabilità che si realizza sin dalla presentazione della candidatura (Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 giugno 2008, n. 2765; Cassazione, Sezione I, 12 febbraio 2008, n. 3383).

Infine, è opportuno che l'Ufficio accerti che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni di presentazione del gruppo, disponendo gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede;

4) **dichiarazioni di collegamento**

verifica l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di presidente della provincia e dei delegati dei gruppi collegati. La mancanza anche di una sola di tali dichiarazioni comporta la riconsiderazione del gruppo e, nel caso di collegamento di un candidato presidente della provincia solo con quel gruppo, anche della candidatura alla carica di presidente;

5) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono cancellati dal gruppo;

6) **confronto dei nomi dei candidati dei vari gruppi**

confronta i nomi dei candidati dei vari gruppi al fine di cancellare i candidati compresi in altro gruppo già presentato.

Effettuati tali controlli, può verificarsi che il gruppo venga escluso, oltre che nei casi di cui ai numeri 1 e 4, anche quando, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6, il numero dei candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto.

Esame dei contrassegni

L'Ufficio ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altro gruppo già presentato nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, l'Ufficio deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e T.A.R. Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463). Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, l'Ufficio, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali (T.A.R. Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75);
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni dell'Ufficio elettorale centrale

L'Ufficio adotta le proprie decisioni entro il giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Le decisioni di esclusione di un gruppo o di un candidato sono comunicate ai delegati del gruppo.

L'Ufficio, in caso di ricasazione del contrassegno, assegna un termine non superiore a 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno e si riunisce quindi nuovamente entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione per decidere in proposito.⁴⁴ Se il nuovo contrassegno non viene presentato, o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo, il gruppo viene escluso.

L'Ufficio si riunisce entro il ventiseiesimo giorno, oltre che per ammettere nuovi contrassegni, anche per sentire eventualmente i delegati dei gruppi contestati o modificati e ammettere nuovi documenti.⁴⁴

L'Ufficio elettorale centrale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione dei gruppi, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

Operazioni di sorteggio

Dopo essersi pronunciato definitivamente sull'ammissione di tutti i gruppi presentati, l'Ufficio effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di presidente della provincia e ai gruppi ammessi.⁴⁵

L'Ufficio innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di presidente. Successivamente, qualora il candidato alla carica di presidente sia collegato a un solo gruppo, lo stesso segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato a più gruppi, a ciascun gruppo viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno della coalizione di gruppi.

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di presidente sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

Adempimenti finali

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, l'Ufficio elettorale centrale:⁴⁶

- 1) procede, per mezzo del Servizio elettorale della Regione, alla stampa, per ciascun collegio uninominale provinciale, del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati, con i rispettivi contrassegni e secondo il numero d'ordine risultato dal sorteggio; il manifesto è inviato ai sindaci dei comuni dei singoli collegi della provincia per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici;

- 2) trasmette al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni dei gruppi nonché il verbale di ammissione dei gruppi ed il verbale relativo al sorteggio;

Qualora in un collegio un gruppo non abbia presentato il candidato alla carica di consigliere provinciale, sul manifesto e sulle schede di votazione viene riprodotto soltanto il contrassegno del gruppo con il quale il candidato alla carica di presidente della provincia è collegato.

- 3) comunica, per ciascun collegio uninominale provinciale, ai sindaci dei comuni compresi nel collegio, le candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale;
- 4) comunica, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, ai sindaci dei comuni della provincia, l'elenco dei delegati di ciascun gruppo di candidati.⁴⁷ Analoga comunicazione deve essere fatta agli Uffici elettorali circoscrizionali, ai fini delle designazioni, presso tali uffici, dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

Adempimenti in caso di ballottaggio

I candidati ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi rispetto a quelli con i quali erano collegati al primo turno. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati dei gruppi interessati, compresi quelli già collegati al primo turno. Le nuove dichiarazioni di collegamento sono presentate, entro la domenica successiva alla prima votazione, presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.

Scaduto il termine di cui sopra, l'Ufficio verifica la regolarità della nuova documentazione ed effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati dei gruppi appositamente convocati. L'ordine dei contrassegni da riportare sul manifesto delle candidature e sulla scheda elettorale è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

Infine, l'Ufficio comunica le candidature ammesse al ballottaggio e i gruppi collegati, seguendo il rispettivo ordine risultante dal sorteggio, al Servizio elettorale della Regione, per la stampa del manifesto e delle schede di votazione.

Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di gruppi e di candidati

Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del Processo amministrativo, ha introdotto importanti novità in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio.⁴⁸

In applicazione delle nuove disposizioni, il provvedimento con il quale l'Ufficio elettorale centrale, in sede di esame delle candidature, esclude un gruppo o un candidato è immediatamente impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Competenti a proporre il ricorso sono esclusivamente i delegati del gruppo oggetto del provvedimento di esclusione.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Al di fuori dei provvedimenti di esclusione di gruppi o candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale anche preparatorio è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Il ricorso contro l'esclusione di un gruppo o di un candidato deve essere, a pena di decadenza:

- notificato mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'Ufficio elettorale centrale, alla Prefettura [si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1987, n. 5 e dell'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali] e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, l'Ufficio rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- depositato presso la segreteria del T.A.R., che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R.. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. all'Ufficio elettorale centrale che ha emanato l'atto impugnato.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Note

- ¹ Articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ² Articolo 58 del decreto legislativo 267/2000.
- ³ Articoli 60 e 61 del decreto legislativo 267/2000. Per i militari si veda l'art. 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".
- ⁴ Articolo 56 del decreto legislativo 267/2000.
- ⁵ Articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13.
- ⁶ Articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.
- ⁷ Articolo 57 del decreto legislativo 267/2000.
- ⁸ Articolo 63 del decreto legislativo 267/2000; articolo 1, commi 40 e 41, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
- ⁹ Articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9; articolo 14, terzo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122.
- ¹⁰ Articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10.
- ¹¹ Articolo 14, secondo comma, della legge 122/1951.
- ¹² Articolo 14, terzo comma, legge 122/1951.
- ¹³ Articolo 14, sesto comma, della legge 122/1951.
- ¹⁴ Articolo 3 della legge regionale 9/2001.
- ¹⁵ Articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951.
- ¹⁶ Articolo 2, comma 3, della legge regionale 10/1999.
- ¹⁷ Articolo 32, nono comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ¹⁸ Articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- ¹⁹ Articolo 14, quinto comma, della legge 122/1951.
- ²⁰ Articolo 33, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²¹ Articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²² Articolo 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²³ Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.
- ²⁴ Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000.
- ²⁵ Articolo 32, nono comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ²⁶ Articolo 2, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10.
- ²⁷ Articolo 3, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- ²⁸ Articoli 56 e 60, del decreto legislativo 267/2000.
- ²⁹ Articolo 1, della legge regionale 13/1999.
- ³⁰ Articolo 32, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ³¹ Articolo 87-bis del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ³² Articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ³³ Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
- ³⁴ Articolo 3, comma 5, della legge 81/1993.
- ³⁵ Articolo 30 della legge 81/1993.
- ³⁶ Articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.
- ³⁷ Articolo 4 bis della legge regionale 9/2001.

- ³⁸ Articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ³⁹ Articolo 14, sesto comma, della legge 122/1951.
- ⁴⁰ Articolo 32, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴¹ Articolo 13 della legge 122/1951.
- ⁴² Articolo 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴³ Articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴⁴ Articoli 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴⁵ Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
- ⁴⁶ Articolo 17, primo comma nn. 1 e 2, della legge 122/1951.
- ⁴⁷ Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.
- ⁴⁸ Articoli 23, 127 e 129 del decreto legislativo 104/2010.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Omissis) (...)

TITOLO III

Organi

(Omissis) (...)

Capo II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

ART. 55

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

ART. 56

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

ART. 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

ART. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, [primo comma]¹ (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; *
 - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

* Lettera modificata dall'art. 7, c. 1, lett. a), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 23.5.2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, c. 1, lett. a), del decreto legge 29.3.2004, n. 80, convertito dalla l. 28.5.2004, n. 140, che aveva aggiunto le parole "primo comma".

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(Omissis) (...)

ART. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

* Numero sostituito dall'art. 4, c. 1, della l. 6.7.2002, n. 137

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;*

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

† Numero abrogato dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66

3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;]^{2 †}

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti³ delle strutture convenzionate per i con-

² La relativa disciplina è ora contenuta nell'art. 1487 del d.lgs. 66/2010:

"1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.

2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare."

³ La Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 2009, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, numero 9), nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

sigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; *
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

* Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), [3)]⁴ †, 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

† Parola abrogata dall'art. 2268, c. 1, n. 980, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

⁴ Per la relativa disciplina si veda la nota n. 2.

ART. 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia *

* Rubrica sostituita dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 1), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

† Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

‡ Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

(Omissis)

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
 - 1) il ministro di un culto;
 - 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale ⁵. †
- 1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. ‡
- (...)

ART. 63

Incompatibilità

** Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005

†† Numero modificato dall'art. 3 ter, c. 1, del d.l. 22.2.2002, n. 13, convertito dalla l. 24.4.2002, n. 75

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale ⁶:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; **
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 23-31.10.2000, n. 450, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2) del c. 1 dell'art. 61 nel testo in vigore precedentemente alla modifica.

⁶ Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; ^{††}

- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(...)

(Omissis)

ART. 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. [Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.] ⁷
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

⁷ Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, in quanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono dettate dall'art. 15 della l.cost. 31.1.1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalla l.r. 29.7.2004, n. 21.

ART. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(Omissis) (...)

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

ART. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

(...)

(Omissis)

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49). †

† Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, della l.r. 11.12.2003, n. 21

(...)

(Omissis)

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

ART. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

(Omissis) (...)

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

(Omissis) (...)

Allegato B

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature (Modello n. 1) contenente:
 - a) la riproduzione del contrassegno del gruppo;
 - b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione dei delegati del gruppo;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della provincia;
3. **dichiarazione** (Modello n. 2), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) il collegamento con uno o più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale;
 - c) di non avere accettato la candidatura a presidente in altra provincia e di non ricoprire già la carica di presidente in altra provincia;
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
 - e) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni** (Modello n. 3), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere provinciale dichiarano:
 - a) di accettare la candidatura;
 - b) di non avere accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia e di non ricoprire la carica di consigliere in altra provincia;
 - c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000;
5. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
6. **dichiarazione** (Modello n. 4), firmata ed autenticata, dei delegati del gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
7. **contrassegno** del gruppo;
8. eventuale **dichiarazione** (Modello n. 5) attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici;
9. **programma amministrativo**;
10. eventuale **bilancio preventivo di spesa** (solo se previsto dallo statuto della provincia – Art. 30, comma 2, legge 81/1993).

Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti

1. **dichiarazione** (Modello n. 8), firmata e autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio relativa ad ulteriori collegamenti;
2. **dichiarazione** (Modello n. 9), firmata e autenticata, dei delegati del gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione** (Modello n. 10), firmata e autenticata, dei delegati del gruppo relativa all'accettazione dell'ulteriore collegamento dichiarato dal candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio.

Allegato C

Modelli

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale	1
<i>Atto principale</i>	
Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale	1 - b i s
<i>Atto separato</i>	
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia	2
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale	3
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia	4
Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici	5
Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali	
Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature	6
Modello di designazione dei rappresentanti del gruppo	7
Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	8
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	9
Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio	1 0

Allegato 1

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale — *Atto principale*



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia di,
dichiarano di presentare
 per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di,
 che avrà luogo¹, candidato alla carica di presidente il sig.
 nato a il,
 nonché un gruppo di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita	Per il collegio di
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Il gruppo è contraddistinto dal seguente contrassegno:

I delegati del gruppo sono ³:

il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail),
 ed il sig. nato a
 il e domiciliato in
 (telefono e-mail).

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di presidente della provincia, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

³ Specificare, eventualmente, la qualità di delegato effettivo o supplente.

Allegato 1

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è¹,
in persona di residente in

I dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso l'Ufficio elettorale centrale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d. lgs. 196/2003, ai soli fini sopraindicati.²

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960).

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me
 identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.
² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori del gruppo deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 1

pagina 4 di 4

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

....., sottoscritta da numero elettori, come risulta dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, e corredata dai seguenti documenti:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni della provincia;
- b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia di accettazione della candidatura e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti contrassegni:
.....;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati del presente gruppo relativa al collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia;
- f) contrassegno del gruppo in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che il gruppo è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ¹;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa ².

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale centrale, viene eletto domicilio presso il sig.
dimorante in
(telefono e-mail).

....., il 20..... ³

.....
(Firma del depositante)

¹ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

² Solo nel caso in cui lo statuto della provincia lo preveda (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

³ Indicare la data del deposito presso la segreteria dell'Ufficio elettorale centrale.

Allegato 1-bis

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di presidente della provincia e di un gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale — Atto separato



ELENCO n. dei sottoscrittori del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di
che avrà luogo¹.

Il gruppo è collegato con il candidato alla carica di presidente della provincia sig.
nato a il

ed è composto di numero candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome ²	Luogo e data di nascita	Per il collegio di
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Per i candidati, compreso il candidato alla carica di presidente della provincia, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 1-bis

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è,¹

in persona di residente in

I dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso l'Ufficio elettorale centrale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del d. lgs. 196/2003, ai soli fini sopraindicati.²

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ³				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico che promuove la sottoscrizione. Ciò risponde all'esigenza di individuare il titolare del trattamento dei dati, ossia il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960).

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 4 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ¹				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di,
 certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me
 identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ²

¹ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.
² L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis legge regionale 9/2001).

Allegato 2

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia

Il sottoscritto nato a
il dichiara di accettare la candidatura alla carica di presidente della Provincia di
..... per l'elezione che avrà luogo ¹.

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata al/ai seguente/i gruppo/i ²:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altra provincia, di non ricoprire ⁴ già la carica di presidente in altra provincia, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
....., con qualifica di
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.
da me identificato ³.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare in modo sintetico il contrassegno.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 3

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale

Il sottoscritto nato a
il dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere provinciale nel gruppo contraddistinto dal
seguente contrassegno:

per l'elezione di n. consiglieri della Provincia di
per il Collegio provinciale di ¹ che avrà luogo ².

Il sottoscritto dichiara, infine, di non aver accettato la candidatura in altri gruppi della stessa provincia, di non essersi
presentato candidato in altre province, oltre che in quella di ³,
di non essere già consigliere in altra provincia e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative
dall'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto
....., con qualifica di,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.,
da me identificato ⁴.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁵

¹ Indicare i collegi uninominali (non più di tre) per i quali il candidato accetta la candidatura.

² Indicare la data dell'elezione.

³ Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un'altra provincia e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

⁴ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁵ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 4

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a

e sig. nato a

il e domiciliato a

delegati del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

dichiarano che, in occasione dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di

..... che avrà luogo¹,

il gruppo dagli stessi rappresentato è collegato alla candidatura alla carica di presidente del sig.

..... nato a il

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

da me identificati².

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 5

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione attestante che i gruppi sono presentati in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Il sottoscritto , nato a
 il in qualità di ¹,
 munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale ²

ovvero

munito di mandato autentificato da notaio conferito dal presidente/segretario nazionale, regionale o provinciale del partito o gruppo politico ³

dichiara

che il gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno

è presentato in nome e per conto del partito o gruppo politico

....., il 20.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto , con qualifica di ,
 certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ⁴,
 da me identificato

....., il 20.....



.....
 Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁵

¹ a) Indicare una delle seguenti qualifiche rivestite in seno al partito o al gruppo politico:

- Presidente nazionale
 - Segretario nazionale
 - Presidente regionale
 - Segretario regionale
 - Presidente provinciale
 - Segretario provinciale
- } che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali

b) ovvero la qualità di rappresentante incaricato con mandato autentificato da notaio, conferito da parte di uno dei soggetti di cui al punto a).

² Solo per i presidenti o segretari regionali o provinciali.

³ Cancellare la parte che non interessa.

⁴ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁵ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 6

Pagina 1 di 1

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

presso¹

Il sottoscritto, segretario dell'Ufficio elettorale centrale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore
dal signor una dichiarazione di presentazione
delle candidature con l'indicazione del sig.
quale candidato alla carica di presidente della provincia, nonché di un gruppo di candidati contraddistinto dal
seguente contrassegno:

.....,
per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di
che avrà luogo².

La dichiarazione contiene inoltre l'indicazione dei due delegati del gruppo.

Allegati alla dichiarazione sono stati presentati:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle
liste elettorali di comuni della provincia;
- b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di presidente della provincia di accettazione della
candidatura e di collegamento con il presente gruppo di candidati e con i gruppi contraddistinti dai seguenti
contrassegni:
..... ;
- c) numero dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere
provinciale;
- d) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di presidente della provincia e dei candidati
alla carica di consigliere provinciale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati del presente gruppo relativa al collegamento con il candidato
alla carica di presidente della provincia;
- f) contrassegno del gruppo in triplice esemplare;
- g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o
segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali,
ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante
che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- h) programma amministrativo;
- i) bilancio preventivo di spesa⁴

....., il 20.....

.....
(Firma)

¹ Indicare la Corte d'appello o il Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio elettorale centrale.

² Indicare la data dell'elezione.

³ Solo nel caso in cui il gruppo sia contraddistinto con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio
rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare
anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

⁴ Solo se previsto dallo statuto della provincia (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Allegato 7

pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti del gruppo

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a

e sig. nato a

il e domiciliato a

delegati del gruppo espressamente **autorizzati dai** delegati del gruppo¹ con dichiarazione sottoscritta e autenticata da notaio, in occasione dell'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale della Provincia di che avrà luogo², designano quali rappresentanti del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

presso la Sezione elettorale n. del Comune di

il sig. (rappresentante effettivo) nato a

il e domiciliato in

(telefono e-mail),

e il sig. (rappresentante supplente) nato a

il e domiciliato in

(telefono e-mail).

....., il 20.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

da me identificati³.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁴

¹ Barrare il caso che ricorre.

² Indicare la data dell'elezione.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 8

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto nato a

Il dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di che avrà luogo¹, la propria candidatura alla carica di presidente è collegata al/ai seguente/i gruppo/i, con il/i quale/i non era stato dichiarato alcun collegamento in occasione del primo turno: ²

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., il 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto , con qualifica di , certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig.³, da me identificato

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare in modo sintetico il contrassegno.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 9

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a

e sig. nato a

il e domiciliato a

delegati del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

.....

.....

dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di

..... che avrà luogo¹,

il gruppo dagli stessi rappresentato è collegato alla candidatura alla carica di presidente del sig.

..... nato a il

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

.....

da me identificati².

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione³

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

³ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 10

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati del gruppo di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a

e sig. nato a

il e domiciliato a

delegati del gruppo contraddistinto dal seguente contrassegno:

già collegato al primo turno con il candidato alla carica di presidente sig.

dichiarano di accettare, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della Provincia di

..... che avrà luogo¹,

l'ulteriore collegamento tra il candidato presidente e il/i seguente/i gruppo/i²:

1)

2)

3)

4)

....., il 20.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

da me identificati³.

....., il 20.....



.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione⁴

¹ Indicare la data dell'elezione.

² Indicare in modo sintetico il contrassegno.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato D

Circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Gorizia e Trieste

Avvertenza: le circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali sono state approvate con il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 24 febbraio 2011, n. 039/Pres..

PROVINCIA DI GORIZIA

Popolazione al 20 ottobre 2001: 136.491
Seggi assegnati n. 24

1 – Collegio di CORMONS I

Capoluogo:
Cormons
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Cormons delimitata come segue: confine intercomunale di Cormons - Dolegna del Collio, confine di Stato verso sud - est sino all'incrocio delle strade Cormons - Castelletto Zeglo e Mossa - Castelletto Zeglo, linea immaginaria sino a quota 58 sul bivio della strada Cormons - Plessiva, linea con direzione sud - ovest sino all'incontro con la linea ferroviaria Gorizia - Udine all'altezza del sottopassaggio Saldarini, linea ferroviaria Gorizia - Udine confine interprovinciale Udine - Gorizia verso nord; ed il comune di Dolegna del Collio.

2 – Collegio di CORMONS II

Capoluogo:
Cormons
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Cormons delimitata come segue: linea ferroviaria Udine - Gorizia dal punto d'incontro con il confine interprovinciale Udine - Gorizia sino al sottopassaggio Saldarini, linea immaginaria verso nord - est sino al bivio della strada Cormons - Plessiva a quota 58, linea immaginaria verso est sino al confine di Stato, confine di Stato, confine intercomunale Cormons - Capriva del Friuli, confine intercomunale Cormons - Mariano del Friuli, confine intercomunale Cormons - Medea, confine interprovinciale Udine - Gorizia sino all'incrocio con la linea ferroviaria Udine - Gorizia; ed i comuni di: Capriva del Friuli - Moraro - San Floriano del Collio.

3 – Collegio di FARRA D'ISONZO

Capoluogo:
Farra d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende i comuni di Farra d'Isonzo - Mariano del Friuli - Mossa - San Lorenzo Isontino.

4 – Collegio di GORIZIA I

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: delimitazione corrispondente tra le circoscrizioni di "Lucinico" (compresa) e "Piedimonte del Calvario" (esclusa) che parte a Nord dal confine territoriale con il Comune di San Floriano del Collio, circa 700 m. ad Ovest del bivio della strada per Valleris e Uclanzi sino al sottopasso del rilevato ferroviario Gorizia - Udine situato tra le vie Sottomonte e delle Chiese Antiche, tratto di via Sottomonte (escluso) sino all'incrocio con via delle Grappate, tratto di via delle Grappate (escluso) sino all'incrocio con via Brigata Re, tratto di via Brigata Re (compreso), quadrivio della Madonnina del Fante, rilevato stradale sino al ponte VIII Agosto sul fiume Isonzo, asse fiume Isonzo sino al limite territoriale del comune, confine territoriale intercomunale Gorizia - Farra d'Isonzo, confine intercomunale Gorizia - Mossa, confine intercomunale Gorizia - San Floriano del Collio.

5 – Collegio di GORIZIA II

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dal confine territoriale con il comune di San Floriano del Collio, circa 700 m. ad Ovest del bivio della strada per Valleris e Uclanzi al confine di Stato fissato a quota 610 del Monte Sabotino, confine di Stato sino al fiume Isonzo, asse fiume Isonzo sino al ponte di Piuma, tratto di via Don Bosco (escluso), tratto di viale XX Settembre (escluso) sino all'incrocio con la via Brigata Pavia, tratto di via Brigata Pavia sino al civico n. 25/A (compreso), scarpata che sovrasta la via dei Gelsi sino al viale Virgilio, tratto di viale Virgilio (escluso) sino all'incrocio

con viale Colombo, linea immaginaria che dal civico n. 31 di viale Virgilio (escluso) attraversa il torrente Corno sino al civico n. 8 di via del Poggio (compreso), via del Poggio (compresa) sino all'incrocio con le vie Brigata Casale, Paolo Diacono e Montecucco, via Montecucco (compresa) sino all'incrocio con via Lungo Isonzo Argentina, torrente Corno sino alla foce, asse fiume Isonzo sino al ponte VIII Agosto, rilevato stradale sino al quadrivio della Madonnina del Fante, tratto di via Brigata Re (escluso) sino all'incrocio con la via delle Grappate, tratto di via delle Grappate (compreso) sino all'incrocio con la via Sottomonte, tratto di via Sottomonte (compreso) sino al sottopasso del rilevato ferroviario Gorizia – Udine situato tra le vie Sottomonte e delle Chiese Antiche, delimitazione corrispondente tra le circoscrizioni di "Lucinico" (esclusa) e "Piedimonte del Calvario" (compresa) che parte dal sottopasso ferroviario sino al confine territoriale con il comune di San Floriano del Collio, circa 700 m. ad Ovest del bivio della strada per Valleris e Uclanzi.

6 – Collegio di GORIZIA III

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: asse del fiume Isonzo dal ponte di Piuma sino al confine di Stato, confine di Stato sino all'ex valico del Rafut, tratto di via Rafut (compreso) sino all'incrocio con la via Giustiniani, tratto di via Giustiniani (escluso) sino all'incrocio con la via Bombi, dall'incrocio tra le vie Giustiniani e Bombi sino alle mura del Castello passando a Nord della Salita Monteverde sino all'altezza del civico n. 20 di via del Colle (escluso), mura del Castello (escluso), Arcivescovado (escluso), via del Seminario (compresa), linea dal civico n. 13 di via del Seminario (compreso) sino al viadotto su via Brass, tratto di via Brass (compreso) sino a largo Culiati (escluso), tratto di via del Boschetto (escluso), dal civico n. 6 di passaggio Zamenhoff sino all'incrocio tra viale XX Settembre e via Zorutti, tratto di viale XX Settembre (compreso) sino all'incrocio con la via Don Bosco, tratto di via Don Bosco (compreso), ponte di Piuma sul fiume Isonzo.

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

7 – Collegio di GORIZIA IV

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dall'incrocio di via Brigata Pavia con viale XX Settembre, tratto di viale XX Settembre (escluso) sino all'incrocio con via Zorutti, dall'incrocio tra viale XX Settembre e via Zorutti sino al civico n. 6 di passaggio Zamenhoff (escluso), tratto di via del Boschetto (compreso), tratto di via Brass (escluso), da largo Culiati (compreso) al viadotto su via Brass, linea dal viadotto al civico n. 13 di via del Seminario (escluso), via del Seminario (esclusa), Arcivescovado (compreso), mura del Castello (compreso) sino al civico n. 20 di via del Colle (compreso), passando a Nord della Salita Monteverde sino all'incrocio tra le vie Giustiniani e Bombi, tratto di via Giustiniani (compreso) sino all'incrocio con la via Rafut, tratto di via Rafut (escluso) sino al confine di Stato, confine di Stato sino alla Caserma di PS presso l'ex valico internazionale della Casa Rossa (esclusa), asse di via Alviano sino all'incrocio con la via Kugy (compreso), via Alviano (esclusa), piazza Sant'Antonio (esclusa), via dei Rabatta (compresa), via Baiamonti (compresa insieme al campo sportivo) sino all'incrocio con la via Vittorio Veneto, via della Bona (esclusa) sino all'incrocio con la via del Faiti, tratto di via del Faiti sino ai civici n. 21 e n. 42 (compresi), linea immaginaria dal civico n. 53 di via Puccini (escluso) sino al muro della "Chiesa dei Cappuccini" di piazza San Francesco (compresa), piazza San Francesco (compresa), via Filzi (compresa), viale XXIV Maggio (compreso) sino all'incrocio con il corso Italia, via IX Agosto (compresa), tratto di via Brigata Casale (compreso) sino all'incrocio con le vie del Poggio, Paolo Diacono e Montecucco, via del Poggio (esclusa), linea immaginaria che dal civico n. 8 di via del Poggio (escluso) attraversa il torrente Corno sino al civico n. 31 di viale Virgilio (compreso), tratto di viale Virgilio (compreso) sino all'incrocio con viale Colombo, scarpata che da viale Virgilio sovrasta la via dei Gelsi sino al civico n. 25/A di via Brigata Pavia (escluso), tratto di via Brigata Pavia (escluso) sino all'incrocio con viale XX Settembre.

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

8 – Collegio di GORIZIA V

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: confine di Stato dalla Caserma di PS presso l'ex valico internazionale della Casa Rossa (compresa) sino al rilevato ferroviario Italia – Slovenia, rilevato ferroviario Italia – Slovenia sino alla sua intersezione con quello Gorizia – Trieste, rilevato ferroviario Gorizia – Trieste sino all'altezza delle caserme di via Caduti di An Nasiriyah (esclusi tutti i civici sulla medesima via) sino all'incrocio con la via Trieste, tratto di via Trieste (compreso) sino all'incrocio con la via Fratelli Rosselli, via Fratelli Rosselli (esclusa) sino all'incrocio con la via Cipriani, tratto di via Cipriani sino al civico n. 38 (compreso), asse di via Cipriani sino all'incrocio con la via del Fauti, tratto di via del Fauti dai civici n. 23 e n. 42 sino all'incrocio con via della Bona (escluso), via della Bona (compresa) sino all'incrocio con via Vittorio Veneto, via Baiamonti (esclusa insieme al campo sportivo), via dei Rabatta (esclusa), piazza Sant'Antonio (compresa), via Alviano (compresa) sino all'incrocio con la via Kugy (esclusa), asse di via Alviano sino al confine di Stato - Caserma di PS presso l'ex valico internazionale della Casa Rossa (compresa).

9 – Collegio di GORIZIA VI

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dalla foce del torrente Corno sino all'incrocio tra lungo Isonzo Argentina e via Montecucco, via Montecucco (esclusa), tratto di via Brigata Casale (escluso) sino all'incrocio con le vie dei Leoni e Leopardi, tratto di via dei Leoni (compreso) sino all'incrocio con la via Grossi, via Grossi (compresa) sino all'incrocio con la via Paolo Diacono, tratto di via Paolo Diacono (compreso) sino alla confluenza con via Fatebenefratelli, via Fatebenefratelli (compresa) sino all'incrocio con la via Aquileia, sottopassaggio ferroviario di via Aquileia, rilevato ferroviario Gorizia – Trieste sino all'intersezione con quello Italia – Slovenia, rilevato ferroviario Italia – Slovenia sino al confine di Stato, confine di Stato sino al limite territoriale con il comune di Savogna d'Isonzo, confine territoriale con il comune di Savogna d'Isonzo sino al fiume Isonzo, asse del fiume Isonzo sino alla foce del torrente Corno.

10 – Collegio di GORIZIA VII

Capoluogo:
Gorizia
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Gorizia delimitata come segue: dall'incrocio della via Brigata Casale con la via dei Leoni, tratto di via Brigata Casale (escluso) sino all'incrocio con via IX Agosto, via IX Agosto (esclusa) sino all'incrocio con il Corso Italia, viale XXIV Maggio (escluso), via Filzi (esclusa), piazza San Francesco (esclusa), linea immaginaria dal muro della "Chiesa dei Cappuccini" di piazza San Francesco (esclusa) sino al civico n. 53 di via Puccini (compreso), asse della via Cipriani sino al civico n. 63/A, tratto di via Cipriani (escluso) sino all'incrocio con la via Fratelli Rosselli, via Fratelli Rosselli (compresa) sino all'incrocio con la via Trieste, tratto di via Trieste (escluso) sino all'incrocio con via Caduti di An Nasiriyah, via Caduti di An Nasiriyah (compresi tutti i civici sulla medesima via) sino al rilevato ferroviario Gorizia – Trieste, rilevato ferroviario sino al sottopassaggio ferroviario di via Aquileia, via Fatebenefratelli (esclusa), tratto di via Paolo Diacono (escluso) sino all'incrocio con la via Grossi, via Grossi (esclusa) sino alla confluenza con la via dei Leoni, tratto di via dei Leoni (escluso) sino all'incrocio con la via Brigata Casale.

11 – Collegio di GRADISCA D'ISONZO

Capoluogo:
Gradisca d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende il comune di Gradisca d'Isonzo.

12 – Collegio di GRADO

Capoluogo:
Grado
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Grado delimitata come segue: dall'isola di S. Maria di Barbana (esclusa) asse del canale di Primero sino allo sbocco, verso sud - ovest lido del mare sino alla passeggiata a mare Nazario Sauro, passeggiata a mare Nazario

Sauro sino all'altezza di via Zara, via Zara (esclusa), largo Boccaccio (escluso), via Leopardi sino all'incrocio con via F. Severo (esclusa), via F. Severo (esclusa), piazza Oberdan (esclusa), riva S. Vito (esclusa), riva Bersaglieri (inclusa), asse oltre il porto - canale, rive Dandolo (esclusa), via Volta (inclusa), piazzale Carpaccio (escluso), via Manzoni (inclusa), dall'incrocio di via Manzoni e riva Scaramuzza asse canale dell'Uomo Morto sino all'isola di S. Maria di Barbana.

13 – Collegio di MONFALCONE I

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: a nord confine intercomunale Monfalcone - Ronchi dei Legionari, prolungamento dell'asse di via del Pozzo, asse di via del Pozzo, lato numeri pari, asse di via Randaccio lato numeri pari, asse via Toti lato numeri pari, fino all'incrocio con viale S. Marco, asse viale S. Marco lato numeri dispari fino all'incrocio con via F.lli Rosselli, asse di via F.lli Rosselli lato numeri pari fino a Largo dell'Arena, asse di via Arena e di vicolo Desenibus lato numeri dispari, asse via Bixio e via Garibaldi lato numeri pari. Largo Anconetta tra l'asse di via Garibaldi lato numeri pari e l'asse di via IV Novembre lato numeri pari, asse di via S. Polo lato numeri pari fino al n. 144/B compreso. Da questo punto, linea immaginaria verso nord-est fino ad intersecare via Pacinotti all'altezza del n. 8 (non compreso), asse di via Pacinotti lato numeri dispari fino a via Ferraris, asse via Ferraris lato numeri dispari fino a via Galilei, asse di via Galilei lato numeri pari fino a via Galvani. Da questo punto, lato est della zona ospedaliera fino alla fine della stessa e lato est della linea immaginaria che dalla fine della zona ospedaliera va in direzione nord-est fino al confine intercomunale con Ronchi dei Legionari.

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

14 – Collegio di MONFALCONE II

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: da nord a ovest: confine intercomunale Monfalcone - Ronchi dei Legionari - Doberdò del Lago - Duino Aurisina, litorale Adriatico, riva dei Pescatori fino a via S. Anna, asse via S. Anna lato est fino all'incrocio con via Boito, asse via Boito lato nord fino a via della Sanità, asse via della Sanità lato est fino a via S. Giacomo, asse via S. Giacomo lato nord fino a via Dogana Veneta, asse via Dogana Veneta lato est fino a via Foscolo, asse via Foscolo lato nord fino a via delle Portanzie, asse via delle Portanzie lato est fino a via Matteotti, asse via Matteotti lato nord fino a viale S. Marco, asse viale S. Marco lato numeri pari fino a via Toti, asse via Toti e via Randaccio lato numeri dispari fino a via del Pozzo, asse via del Pozzo lato numeri dispari che continua in una linea immaginaria fino al confine intercomunale Monfalcone - Ronchi dei Legionari.

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

15 – Collegio di MONFALCONE III

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: dal confine intercomunale Monfalcone - Staranzano, asse via Grado lato numeri pari fino al n. 46. Da qui linea immaginaria verso nord-ovest che attraversa via Grado e prosegue comprendendo nel collegio i civici dal 47/A al 53/B di via Grado. Da qui linea immaginaria verso sud-ovest che comprende nel collegio i numeri pari di via B. Gigli fino al n. 10. Da qui linea immaginaria verso nord-ovest che lambisce la fine di via Gramsci (non compresa) e comprende nel collegio tutti i restanti numeri civici (dispari) di via B. Gigli fino alla via A. Manlio all'altezza del civico 37/A (non compreso) asse via A. Manlio lato numeri dispari fino a via Cellottini, asse via Cellottini lato sud (eventuali numeri pari) fino all'incrocio con via C. Cosulich, asse via C. Cosulich lato numeri pari fino a viale Verdi, asse viale Verdi lato numeri pari fino all'incrocio con via Leopardi, asse via Leopardi lato numeri dispari, fino all'incrocio con via Garibaldi, asse via Garibaldi e asse via Bixio lato numeri dispari fino all'incrocio con vicolo Desenibus, asse vicolo Desenibus e via dell'Arena lato numeri pari, asse via F.lli Rosselli e via Matteotti lato numeri dispari fino a via Portanzie, asse via delle

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

Portanzie lato ovest fino a via Foscolo, asse via Foscolo lato sud fino a via Dogana Veneta, asse via Dogana Veneta lato ovest fino a via S. Giacomo, asse via S. Giacomo lato sud fino a via della Sanità, asse via della Sanità lato ovest fino all'incrocio con via Boito, asse via Boito lato sud fino a via S. Anna, asse via S. Anna lato ovest fino a Riva dei Pescatori, giù verso il litorale Adriatico, litorale Adriatico fino al confine intercomunale con Staranzano, confine intercomunale con Staranzano fino all'intersezione con via Grado.

16 – Collegio di MONFALCONE IV

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: dal confine intercomunale Monfalcone - Staranzano, asse via Grado lato numeri dispari fino al n. 47. Da qui linea immaginaria verso nord-ovest che comprende nel collegio i civici dal 47/B al 51 di via Grado. Da qui linea immaginaria verso sud-ovest che esclude dal collegio i numeri pari di via B. Gigli fino al n. 10. Da qui linea immaginaria verso nord-ovest che lambisce la fine di via Gramsci (compresa) e esclude dal collegio tutti i restanti numeri civici (dispari) di via B. Gigli fino alla via A. Manlio all'altezza del civico 37/A (compreso), asse via A. Manlio lato numeri pari fino a via Cellottini, asse via Cellottini lato numeri dispari fino all'incrocio con via C. Cosulich, asse via C. Cosulich lato numeri dispari fino a viale Verdi, asse viale Verdi lato canale fino all'incrocio con via Leopardi, asse via Leopardi lato numeri pari, fino all'incrocio con via Garibaldi, asse via Garibaldi, via IV Novembre e via 1° Maggio lato numeri dispari fino all'incrocio con via Aquileia, asse via Aquileia lato numeri pari fino all'incrocio con via Canova, asse via Canova lato numeri pari, fino all'incrocio con via Canaletto, asse via Canaletto lato numeri dispari fino all'incrocio con via Carpaccio, asse via Carpaccio lato numeri pari e linea immaginaria fino all'intersezione con via Trieste all'altezza del civico 180 (non compreso).

17 – Collegio di MONFALCONE V

Capoluogo:
Monfalcone
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Monfalcone delimitata come segue: confine intercomunale Monfalcone - Staranzano - Ronchi dei Legionari, linea immaginaria che dal confine con Ronchi dei Legionari arriva alla zona ospedaliera, limite est della zona ospedaliera fino a via Galilei, asse di via Galilei lato numeri dispari fino a via Ferraris, asse via Ferraris lato numeri pari fino a via Pacinotti, asse di via Pacinotti lato numeri pari fino al n. 10 (compreso). Da questo punto, linea immaginaria verso sud - ovest fino ad intersecare via S. Polo all'altezza del civico 144 (compreso), asse di via S. Polo lato numeri dispari, fino a via IV Novembre, asse di via 1° Maggio lato numeri pari fino all'incrocio con via Aquileia, asse via Aquileia lato numeri dispari fino all'incrocio con via Canova, asse via Canova lato numeri dispari, fino all'incrocio con via Canaletto, asse via Canaletto lato numeri pari fino all'incrocio con via Carpaccio, asse via Carpaccio lato numeri dispari e linea immaginaria fino all'intersezione con via Trieste all'altezza del civico 180 (compreso).

18 – Collegio di ROMANS D'ISONZO

Capoluogo:
Romans d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

comprende i comuni di Medea - Romans d'Isonzo - Villesse.

19 – Collegio di RONCHI DEI LEGIONARI I

Capoluogo:
Ronchi dei Legionari
(Tribunale di Gorizia)

comprende parte del territorio del comune di Ronchi dei Legionari delimitata come segue: a nord - est confine intercomunale Ronchi dei Legionari - San Pier d'Isonzo sino a via Mario Stoppani (esclusa), via Pietro Micca (esclusa) fino all'incrocio con via Redipuglia (esclusa) a sud con via Matteotti (esclusa) sino all'incrocio con via Isonzo (esclusa) a est fino all'incrocio con via Redipuglia proseguendo a nord fino all'incrocio con via Cimarosa (esclusa) ed a est fino al punto di incontro con la linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone, linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone sino all'incontro con il confine intercomunale Ronchi

dei Legionari - Monfalcone, verso sud, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Monfalcone, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Staranzano, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - San Canzian d'Isonzo.

20 – Collegio di RONCHI DEI LEGIONARI II

comprende parte del territorio del comune di Ronchi dei Legionari delimitata come segue: a nord – ovest confine intercomunale Ronchi dei Legionari - San Pier d'Isonzo, confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Fogliano Redipuglia fino a via Mario Stoppani (compresa) via Pietro Micca (compresa) fino all'incrocio con via Redipuglia (compresa) a sud da via Matteotti (compresa) sino all'incrocio con via Isonzo compresa a est fino all'incrocio con via Redipuglia (compresa) proseguendo a nord fino all'incrocio con Via Cimarosa (compresa) ed a est fino al punto d'incontro con la linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone, dalla linea ferroviaria Gorizia - Monfalcone verso est confine intercomunale Ronchi dei Legionari - Fogliano Redipuglia, confine intercomunale Ronchi dei Legionari – Doberdò del Lago, a sud confine intercomunale Ronchi dei Legionari – Monfalcone sino al punto d'incontro con la linea ferroviaria Gorizia – Monfalcone, ed il comune di Fogliano Redipuglia.

Capoluogo:
Ronchi dei Legionari
(Tribunale di Gorizia)

21 – Collegio di SAGRADO

comprende i comuni di Doberdò del Lago - Sagrado - Savogna d'Isonzo.

Capoluogo:
Sagrado
(Tribunale di Gorizia)

22 – Collegio di SAN CANZIAN D'ISONZO

comprende parte del territorio del comune di San Canzian d'Isonzo delimitata dalle seguenti frazioni: San Canzian e Begliano; ed i comuni di: San Pier d'Isonzo - Turriaco.

Capoluogo:
San Canzian d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

23 – Collegio di SAN CANZIAN D'ISONZO - GRADO

comprende parte del territorio del comune di Grado delimitata come segue: dalla località Porto Buso, confine interprovinciale Udine - Gorizia sino al punto d'incrocio con il fiume Isonzato, fiume Isonzato sino alla confluenza con il fiume Isonzo, asse fiume Isonzo sino alla foce, lido del mare sino allo sbocco del canale Primero, asse del canale Primero verso ovest sino all'isola di Barbana (inclusa), asse del canale dell'Uomo Morto verso sud - ovest sino all'isola di Grado all'incrocio di riva Scaramuzza e via Manzoni, via Manzoni (esclusa), piazzale Carpaccio (incluso), via A. Volta (esclusa), riva Dandolo (inclusa), asse oltre il porto - canale, riva Bersaglieri (esclusa), riva S. Vito (inclusa), piazza Oberdan (inclusa), via F. Severo (inclusa), via Leopardi (inclusa), largo Boccaccio (incluso), via Zara (inclusa), via Milano (inclusa), confine comunale lagunare sino alla località Porto Buso; e parte del territorio del comune di San Canzian d'Isonzo delimitata dalle seguenti frazioni: Pieris e Isola Morosini.

Capoluogo:
San Canzian d'Isonzo
(Tribunale di Gorizia)

24 – Collegio di STARANZANO

comprende il comune di Staranzano.

Capoluogo:
Staranzano
(Tribunale di Gorizia)

PROVINCIA DI TRIESTE

Popolazione al 20 ottobre 2001: 242.235
Seggi assegnati n. 24

1 – Collegio di DUINO AURISINA I

Capoluogo:
Duino Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina: tutta la frazione geografica di Aurisina; tutta la frazione geografica di Aurisina Stazione; tutta la frazione geografica di Aurisina S. Croce; parte della frazione geografica di Aurisina Cave che va dal n. civico 28 fino alla fine della numerazione civica di Aurisina Cave; parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 16 al n. civico 45.

2 – Collegio di DUINO AURISINA II

Capoluogo:
Duino Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina: parte della frazione geografica di Aurisina Cave che va dal n. civico 1 al n. civico 27; parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 46 fino alla fine della numerazione civica di Sistiana.

3 – Collegio di DUINO AURISINA III

Capoluogo:
Duino Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina: parte della frazione geografica di Sistiana che va dal n. civico 1 al n. civico 15; tutta la frazione geografica di Visogliano; tutta la frazione geografica di Duino.

4 – Collegio di DUINO AURISINA IV

Capoluogo:
Duino Aurisina
(Tribunale di Trieste)

comprende le seguenti parti del territorio del comune di Duino Aurisina e parte del territorio del comune di Sgonico. Per il territorio del comune di Duino Aurisina: tutta la frazione geografica del Villaggio del Pescatore; tutta la frazione geografica di San Giovanni di Duino; tutta la frazione geografica di Medeazza; tutta la frazione geografica di Ceroglie; tutta la frazione geografica di Slivia; tutta la frazione geografica di Malchina; tutta la frazione geografica di Precenico; tutta la frazione geografica di San Pelagio; tutta la frazione geografica di Prepotto; tutta la frazione geografica di Ternova Piccola; per il territorio del comune di Sgonico comprende le frazioni di Sales, Samatorza e Bristie delimitate come segue: a nord - confine di Stato con la Slovenia, da quota 424 (Col dell'Agnello) verso ovest fino al confine intercomunale Sgonico - Duino Aurisina; ad ovest - confine intercomunale Sgonico - Duino Aurisina; a sud - confine intercomunale Sgonico - Trieste fino al congiungimento della linea retta immaginaria dal Col dell'Agnello, passa nell'intersezione tra la linea ferroviaria Trieste - Opicina e l'autostrada Venezia - Trieste (tratto Sistiana - Padriciano) e prosegue fino alla linea del confine intercomunale Sgonico - Trieste; ad est - linea immaginaria che parte dal Col dell'Agnello e passa nell'intersezione tra la linea ferroviaria Trieste - Opicina e l'autostrada Venezia - Trieste (tratto Sistiana - Padriciano) e prosegue fino al confine intercomunale Sgonico - Trieste.

5 – Collegio di MUGGIA I

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia nel punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio e segue in direzione ovest la strada provinciale n. 14 fino all'incrocio con la località S. Andrea; gira a sinistra con una linea immaginaria fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 76,0; prosegue verso destra lungo le vie dei Calafati e dei Calderai; piega a sinistra lungo la via dei Fabbri e lasciando alla destra i civici 15 e 10 gira verso nord lungo la via dei Carpenteri fino all'incrocio del prolungamento del cavalcavia con la via di S. Barbara; da qui

piega a sinistra lungo il predetto prolungamento fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio con la s.p. 16 via di S. Barbara e la via Bembo; segue verso ovest la mezzeria di via Bembo fino all'incrocio con la via Mazzarei; prosegue verso nord lungo la via Mazzarei fino al piazzale Foschiatti; gira a sinistra lungo la via S. Giovanni fino all'incrocio con via D'Annunzio; prosegue a sinistra fino all'altezza dei civici n. 8 e n. 11 di via D'Annunzio; ritorna indietro sullo stesso percorso e all'incrocio tra le vie D'Annunzio e Roma e corso Puccini prosegue verso nord lungo la mezzeria del corso Puccini fino ad incrociare la via Alighieri; gira verso sinistra seguendo la via Alighieri e ritorna indietro lungo il medesimo percorso; gira a nord e prosegue lungo la mezzeria del corso Puccini; gira a sinistra e prosegue a tergo degli edifici di piazza Marconi contrassegnati con i civici 3, 2 e 1 e ritorna sulla mezzeria di corso Puccini fino al punto immaginario sito sotto la porta delle mura medioevali; gira ad est lungo una linea immaginaria fino al mare e girando a nord lungo una linea immaginaria giunge al punto immaginario corrispondente a quota altimetrica 1.7 sita alla radice del molo foraneo. Segue verso est la linea di costa fino al punto immaginario sito sul ponte del torrente Ospio.

6 – Collegio di MUGGIA II

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia dal largo Sauro e prosegue lungo via Garibaldi; ritorna poi all'inverso sullo stesso percorso e segue la salita ai Piaii; percorre salita Muggia Vecchia fino all'altezza del civico 26/F quindi piega a sinistra e attraversa salita Muggia Vecchia passando tra i civici 19 e 21/A; prosegue verso sud lungo una linea immaginaria, attraversa salita Ubaldini all'altezza dei civici 28/I e 37/C; prosegue verso ovest lungo una linea immaginaria fino all'edificio contrassegnato con il civico 28/A di via Felluga; passa sul retro degli edifici di via Felluga (edifici contrassegnati dai civici 28/A, 34, 36, 1, 3, 5, 7) lungo una linea immaginaria sino a congiungersi con via D'Annunzio all'altezza del civico 12 - asilo nido comunale; prosegue lungo via D'Annunzio percorrendola fino al civico 48; gira a sinistra e raggiunge viale XXV Aprile passando davanti all'edificio contrassegnato con il civico 22; attraversa viale XXV Aprile e passa tra i civici 43 e 45 attinenti lo stesso; prosegue verso nord - est lungo una linea immaginaria che passa davanti agli edifici contrassegnati con i civici dal 30/E al 30/A di via Colarich fino all'incrocio di questa con via S. Barbara; gira a sinistra passando sul retro degli edifici contrassegnati con i civici 45, 47 e 49 di via Colarich; prosegue lungo una linea immaginaria verso nord - est fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio tra la via Bembo e la via di S. Barbara; gira verso ovest lungo la via Bembo; gira a destra all'altezza dell'edificio contraddistinto dal n. 13 di viale XXV Aprile che percorre fino alla confluenza con via S. Giovanni; ritorna sullo stesso percorso girando a sinistra e passa a tergo dell'edificio contraddistinto con il civico 2 di viale XXV Aprile; passa a tergo dell'ufficio postale e dell'edificio contraddistinto dal civico 11 di via D'Annunzio; attraversa via D'Annunzio e torna indietro piegando a destra entrando nell'edificio contrassegnato con il civico 8/A - scuola materna statale; prosegue in direzione nord girando dietro agli edifici di via D'Annunzio (civici dal 2 al 4); attraversa salita Ubaldini; passando sul retro degli edifici contrassegnati dai civici 2 e 4 di via Roma, raggiunge corso Puccini; prosegue a nord lungo la mezzeria di corso Puccini fino ad incrociare la via Alighieri; gira verso sinistra sul retro degli edifici contrassegnati con i numeri civici dispari di via Alighieri; ritorna indietro passando sul retro degli edifici contrassegnati con i numeri civici pari di via Alighieri gira a nord e prosegue lungo la mezzeria del corso Puccini fino alla piazza Marconi; gira a sinistra e prosegue a tergo degli edifici di piazza Marconi contrassegnati con i civici 3, 2 e 1; incrocia nuovamente corso Puccini e ne percorre la mezzeria fino a riva Sauro.

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

7 – Collegio di MUGGIA III

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia dal lungomare Venezia; risale Borgo San Cristoforo; gira brevemente a destra e percorrendo la mezzeria

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

di salita Muggia Vecchia raggiunge via Strudhoff; percorre via Strudhoff fino all'altezza del civico 29/B; gira a sinistra e prosegue verso sud passando tra gli edifici contrassegnati con i civici 33 di via Strudhoff e 26/F di salita Muggia Vecchia; piega a sinistra e attraversa salita Muggia Vecchia passando tra i civici 19 e 21/A; prosegue verso sud lungo una linea immaginaria e attraversa salita Ubaldini all'altezza dei civici 28/I e 37/C; passa tra gli edifici contrassegnati con i civici 37/C e 39/B di salita Ubaldini; gira brevemente a destra lungo una linea immaginaria fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 102.3; prosegue verso sud - ovest lungo una linea immaginaria che passa tra i civici 32/A e 33 di località Pisciolon fino a raggiungere il traliccio dell'ENEL posto tra gli edifici contraddistinti dai civici 17 e 36 di località Pisciolon, in prossimità del confine di Stato.

8 – Collegio di MUGGIA IV

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende la seguente parte del territorio del comune di Muggia: inizia nel punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio e risale lungo il corso del torrente; piega a destra con una linea retta immaginaria all'altezza del punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 3.5; attraversa perpendicolarmente la strada provinciale di Farnei lasciando a destra il civico n. 14, e prosegue attraversando il punto immaginario sito sotto il ponte che scavalca il tracciato della dismessa ferrovia Parenzana fino a raggiungere il confine di Stato; girando a sinistra segue il confine di Stato fino all'altezza del traliccio dell'ENEL sito tra gli edifici contraddistinti con i civici 17 e 36 di località Pisciolon; prosegue con una linea immaginaria verso nord - est fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 102.3; gira a destra lungo la via Mameli e prosegue lungo la via di Pianezzi; all'altezza della scuola media gira a sud - est lungo una linea immaginaria che attraversa via D'Annunzio, passa tra gli edifici contrassegnati con i civici 22, 24, 43 e 45 di viale XXV Aprile fino a raggiungere il punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 17.0; gira verso est con una linea immaginaria fino al punto immaginario corrispondente al centro dell'incrocio tra la via Colarich e la s.p. 16 via di S. Barbara; segue la via di S. Barbara in direzione nord - est fino al muro perimetrale del cimitero all'incrocio con la via Bembo e torna indietro sullo stesso percorso fino all'incrocio con lo Stradella A di via S. Barbara; segue lo Stradella A di via S. Barbara fino al punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 76.0; gira a sinistra con una linea immaginaria fino ad incrociare la s.p. 14 in località S. Andrea e proseguendo verso destra lungo la strada provinciale raggiunge il punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio.

9 – Collegio di MUGGIA V

Capoluogo:
Muggia
(Tribunale di Trieste)

comprende parte del territorio del comune di Muggia e parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle delimitate come segue: inizia sul confine amministrativo tra i comuni di Muggia e San Dorligo della Valle a quota altimetrica 126.3 (via di Monte d'Oro di Muggia) e segue una linea retta immaginaria fino al punto immaginario sito sotto il cavalcavia della Grande viabilità in località Mattonaia Triestina; prosegue a nord lungo la strada della Rosandra fino al confine amministrativo con il comune di Trieste in località Domio; segue poi la mezzeria della strada provinciale verso Log ed entra nel civico n. 190 di Domio dall'entrata secondano, ritorna poi all'inverso sullo stesso percorso e segue ad ovest il confine amministrativo con il comune di Trieste passando sulla strada di Monte d'Oro e lungo il torrente Rosandra fino al mare; segue poi a sinistra la linea di costa fino al punto immaginario sito sul ponte alla foce del torrente Ospio e risale lungo il corso del torrente Ospio; piega a destra con una linea retta immaginaria all'altezza del punto immaginario corrispondente alla quota altimetrica 3.5; attraversa perpendicolarmente la strada provinciale di Farnei lasciando a destra il civico n. 14, e prosegue attraversando il punto immaginario sito sotto il ponte che scavalca il tracciato della dismessa ferrovia Parenzana

fino a raggiungere il confine di Stato; girando a destra segue il confine di Stato fino al confine amministrativo con il comune di San Dorligo della Valle; prosegue verso nord seguendo la linea del confine amministrativo con il comune di San Dorligo della Valle ritornando alla quota altimetrica 126.3.

10 – Collegio di SAN DORLIGO DELLA VALLE I

comprende la seguente parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle: inizia sul confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra) e segue il confine di Stato stesso sul lato sud - ovest fino al confine amministrativo con il comune di Muggia a quota altimetrica 150 (località Noghere); prosegue sul lato ovest seguendo sempre lo stesso confine di Stato fino a quota altimetrica 126.3 (via di Monte d'Oro); segue poi una linea retta immaginaria fino al torrente Rosandra a quota altimetrica 24.4; prosegue poi a nord lungo il torrente Rosandra fino all'incrocio con la strada di congiungimento con la GMT prosegue lungo il recinto della GMT fino al lato nord; prosegue lungo la strada interpodereale sulle p.c. 1940, 1937 e 2939 del comune censuario di Bagnoli della Rosandra fino all'incrocio con la strada provinciale Chiusa - Prebenico; segue poi una linea retta immaginaria fino a quota altimetrica 182.3 (fonte Oppia); segue una linea retta immaginaria fino al confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra).

Capoluogo:
San Dorligo della Valle
(Tribunale di Trieste)

11 – Collegio di SAN DORLIGO DELLA VALLE II

comprende la seguente parte del territorio del comune di San Dorligo della Valle: inizia sul confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra) e segue il confine stesso sui lati sud - est e nord - est fino al confine amministrativo con il comune di Trieste; prosegue poi lungo il confine stesso fino alla Chiusa di San Giuseppe; prosegue ad ovest lungo il confine stesso e dalle adiacenze del civico n. 184 di Puglie di Domio segue la strada provinciale verso Domio fino all'incrocio con la strada della Rosandra; prosegue poi lungo la stessa fino al punto immaginario sito sotto il cavalcavia della Grande viabilità; prosegue poi lungo la linea di delimitazione in comune con il collegio di "San Dorligo della Valle I" fino al confine di Stato con la Slovenia a quota altimetrica 218.2 (affluente del torrente Rosandra).

Capoluogo:
San Dorligo della Valle
(Tribunale di Trieste)

12 – Collegio di SGONICO E MONRUPINO

comprende la parte del territorio del comune di Sgonico non compresa nel collegio di "Duino Aurisina IV" e l'intero territorio del comune di Monrupino.

Capoluogo:
Sgonico
(Tribunale di Trieste)

13 – Collegio di TRIESTE I

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dalla Chiusa di San Giuseppe, prosegue a sinistra lungo la strada di Fiume e piegando a destra raggiunge la via C. de Marchesetti all'altezza del n. civico 56; la percorre passando a tergo dei nn. civici 12/13 e poi 12/1 e con linea retta immaginaria, abbandonando la medesima, raggiunge l'edificio denominato "Casa Bartoli" contrassegnato con il n. civico 8/4 della sopraccitata via C. de Marchesetti, passando sul retro del predetto edificio e quello denominato "Casa Serena" ritorna sulla medesima all'altezza del n. civico 2 di via T. Mayer; piegando poi a destra fino all'incrocio con il viale al Cacciatore, dopo un breve tratto devia, con linea immaginaria verso destra, fino a raggiungere il n. civico 97 di via del Farnetello; da qui girando a sinistra costeggia il torrente Farneto (alias "Grande") che poi abbandona per riportarsi sulla via del Farnetello passando fra i nn. civici 11 e 31, segue questa ultima fino al n. civico 2 e piegando leggermente a sinistra si immette sulla strada per Longera; percorre quest'ultima sino all'altezza del n. civico 6 e voltando a sinistra si immette nella via N. Cozzi; la segue per un breve tratto e con linea ideale raggiunge la

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

confluenza con strada di Guardiella includendo il n. civico 19 della stessa; la percorre verso destra per un breve tratto fino ad incontrare la via delle Linfe e proseguendo a fianco dei nn. civici 43, 49 e 37 della medesima, incontra la via S. Botticelli ed al n. civico 15/2 della stessa piega a destra per viale R. Sanzio fino ad incrociare via San Cilino; all'altezza del n. civico 97 della medesima piega per un breve tratto a sinistra, fiancheggia il piazzale V. Gioberti, escludendo il n. civico 1 del medesimo, si immette in via del Caravaggio; con retta immaginaria mediana attraversa l'edificio scolastico fra i nn. civici 2 e 4 di via del Caravaggio fino alla confluenza con via Brandesia piegando a destra all'altezza del n. civico 28 e raggiunge salita di Vuardel; segue quest'ultima fino all'altezza del n. civico 7, piega poi a destra percorrendo la via San Pelagio, raggiunge la via delle Docce all'altezza del n. civico 32, sale la medesima fino al n. civico 25, poi, con linea ideale, attraversa la via A. Valerio (nel tratto sovrastante la galleria ferroviaria) e strada Nuova per Opicina; raggiunge poi perpendicolarmente il confine tra i rioni di Guardiella e Trebiciano a quota 220 di Monte Calvo; prosegue con linea ideale verso nord passando a fianco del n. civico 1 di via delle Beatitudini raggiungendo il confine fra i rioni di Cologna e Guardiella; prosegue fra i rioni di Banne e Cologna, passa vicino ai ripetitori RAI di Monte Belvedere includendoli; prosegue lungo il confine di rione fra Cologna e Villa Opicina fino al n. civico 175 di strada Nuova per Opicina, dove incontra il confine di rione fra le località di Villa Opicina e Roiano: da qui voltando a sinistra includendo il n. civico 60 della medesima via, prosegue lungo via degli Olmi fra i nn. civici 41 e 43, percorre la via Sottomonte, passa davanti al n. civico 73 della medesima escludendolo; da qui volgendo a sinistra prosegue lungo il confine dei due rioni succitati, passa a fianco del n. civico 165 di Scala Santa escludendolo prosegue poi lungo il confine fra i rioni di Gretta e Villa Opicina, che abbandona davanti al complesso ospedaliero "Sartorio" includendolo; rientra nuovamente nel rione già citato e prosegue poi lungo il confine fra i rioni di Barcola e Villa Opicina, Barcola e Contovello, fino ad incontrare la strada Vicentina; percorre quest'ultima fino a quota 265 della Vedetta d'Italia e con linea ideale piega verso la località di Contovello; percorre per un breve tratto la strada del Friuli e prosegue fino all'altezza del n. civico 79 di salita di Contovello ove piegando a destra con linea ideale raggiunge il Borgo San Nazario; includendo il n. civico 109 di via San Nazario passa a fianco del n. anagrafico 499 di Contovello e il n. civico 87/1 di via San Nazario, escludendoli, per immettersi nella omonima via; la percorre verso l'alto fino a raggiungere l'edificio scolastico contrassegnato con il n. civico 73 di via San Nazario, includendolo, prosegue con linea ideale includendo i nn. civici 57, 39, 29 e 27 di via San Nazario ed i nn. anagrafici 631 e 627 di Prosecco, escludendo i nn. anagrafici 224, 254, 294 e 255 della medesima località, fino a raggiungere l'edificio scolastico contrassegnato dal n. anagrafico 595 di Prosecco, ne percorre il perimetro dividendolo simmetricamente, includendo il n. 595/A ed escludendo il n. 595, prosegue a sinistra includendo il n. civico 15 di via San Nazario che percorre fino al n. civico 34 per poi piegare a sinistra e seguire verso destra il confine fra le località di Contovello e Prosecco fino ad incontrare la linea di delimitazione tra il territorio del Comune di Trieste e quello del collegio "Sgonico e Monrupino"; la percorre verso destra, segue il confine con la Repubblica di Slovenia, fino ad incontrare il collegio di San Dorligo della Valle II; segue quest'ultimo fino a congiungersi con il punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

14 – Collegio di TRIESTE II

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia all'altezza del n. civico 12/13 di via C. de Marchesetti e ad angolo retto, escludendo gli edifici contrassegnati con i nn. civici 59/12 e 59/14, con linea ideale verso sud, attraversa via C. Forlanini, corre a fianco degli edifici contrassegnati con i nn. civici dal 354 al 294 di strada di Fiume fino ad immettersi nella medesima; la percorre lungo il confine di rione fra i rioni di Rozzol e S.M.M.Inf. e poi fra i rioni di Rozzol e S.M.M.Sup. e con linea retta, piegando a destra, attraversa via Brigata Casale e giunge nella strada statale n. 202 (alias "Trie-

stina”), la percorre verso sinistra fino al n. civico 7 (centrale ENEL) di via di Montebello, da qui piega a nord, fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Rozzoli; piegando a sinistra e correndo lungo la sede ferroviaria poi ripiega a sud tangenzialmente alla strada di Cattinara, per riprendere il percorso lungo la strada statale n. 202 (alias “Triestina”), percorre un tratto della linea ferroviaria per Opicina, segue via del Destriero, all’altezza del n. civico 2 della stessa via piega a destra per viale dell’ippodromo fino all’incrocio con via del Pollaiuolo; attraverso questa, perviene in via del Ghirlandaio che segue fino a piegare in via del Pordenone, la percorre e sbocca in via P. Revoltella, attraversa la via D. Rossetti prosegue fino al n. civico 38, per poi immettersi in via A. Vidacovich; la percorre fino ad arrivare in via M. D’Angeli e dopo un breve tratto piega a sinistra per immettersi lungo la scalinata a lato della parte terminale di via A. de Valentini; attraversa via G. Sinico piega a sinistra e percorre la via dell’Eremo, continua per la stessa ed un breve tratto di via Fra Pace Da Vedano, passa a tergo l’edificio contrassegnato con il n. civico 16 di via dell’Eremo escludendolo, fino ad attraversare vicolo degli Scaglioni e con linea immaginaria raggiunge via dei Porta; la risale e piega a sinistra in via L. Mauroner, la percorre fino all’altezza di via B. Biasoletto, segue via F. Machlig e riprende via B. Biasoletto; attraversa via C. de Marchesetti per la scalinata di Campo San Luigi e, con linea ideale che passa a fianco della zona edificata, si immette in via I. Pindemonte; prosegue piegando verso destra fino all’altezza del n. civico 10/1 di quest’ultima, ed escludendo il n. civico 5/1 piega a destra e con linea ideale costeggiando i nn. civici 13, 19 e 17 di via dei Bonomo si immette per un lungo tratto con linea ideale all’interno del boschetto che affianca il viale al Cacciatore e raggiunge la prima curva a gomito per immettersi immediatamente lungo il percorso verso sud del torrente Farneto (alias “Grande”) fino a giungere all’incrocio con il confine del collegio di Trieste I, e da qui segue le linee di delimitazione in comune con il succitato collegio fino al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull’asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

15 – Collegio di TRIESTE III

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare all’altezza della via C. Rossi, la percorre passando a fianco dell’inceneritore rifiuti urbani di via di Giarizzole n. 34, poi sale verso nord lungo la medesima via, passa fra i nn. civici 1 e 6, fino all’omonimo piazzale, lo oltrepassa giungendo al cavalcavia della via Flavia e piegando a sinistra includendo rispettivamente i nn. civici 33, 31, 29 e 27 di strada Vecchia dell’Istria, imbocca la via R. Zandonai includendone i nn. civici 86, 84, 114 e 112; riprende la strada Vecchia dell’Istria, piega poi a sinistra all’altezza del piazzale U. Cagni risale un tratto di via P. Mascagni, attraversa il cortile del complesso I.A.C.P. e si riporta sulla stessa via; percorre poi, verso destra, la via G. Puccini, la via L. Cherubini, sale verso nord fiancheggiando i nn. civici 5/2 e 5/4 di via G. Paisiello; con linea immaginaria, dal n. civico 5/5 della stessa via giunge fino al n. civico 1 di via G. Frescobaldi, piegando poi verso destra, con linea ideale raggiunge salita di Zugnano che segue verso sinistra fino all’incrocio con via Santa Maria Maddalena che percorre fino al n. civico 7 di via Costalunga, escludendolo, e, con linea immaginaria raggiunge il n. civico 29 della medesima via; piega poi a destra per immettersi in via del Marcese all’altezza del n. civico 51, includendolo; passa tra il n. civico 59/1 di via del Marcese ed il 18/2 di salita di Zugnano in cui si immette, piegando a sinistra, la percorre fino al n. civico 69 e l’abbandona per immettersi in via Costalunga all’altezza del n. civico 161/1, la percorre verso il basso; all’altezza del n. civico 374 della via Costalunga, all’incrocio con via dei Gravisi, piega a sinistra, fiancheggiando ed escludendo i nn. civici 376 di via Costalunga e 9/2 di via Scarlicchio; proseguendo con linea immaginaria verso destra, raggiunge i nn. civici 388/1 e 388 di via Costalunga, includendoli; gira poi a sinistra, fiancheggiando ed includendo i nn. civici 25 e 27 di via Scarlicchio che percorre per un breve tratto, poi, deviando a destra passa tra i nn. civici 28/7 e 28/5 della stessa via, piega a sinistra includendo i nn. 28/1, 20/6, 20/2 e 18/1 alla cui altezza piega nuovamente a destra passando tra i nn. 18/8 e 18/11; sale verso

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

l'alto e passando tra i nn. civici 18/14 e 20/9 della stessa via si immette nella via Brigata Casale e la percorre verso sinistra fino ad incontrare la salita di Raute che segue per un breve tratto, piega a destra fiancheggiando i nn. civici 23, 21 e 19 della medesima via escludendoli, imbocca e percorre la rete della vecchia ferrovia; piega a sinistra fino in via Risano passando fra il n. civico 3460 di S.M.M.Sup. ed il n. civico 1 della medesima; la percorre fino al bivio con via Rio Spinoletto e, passando fra i nn. civici 12 e 14/1 di quest'ultima, sale fino al n. civico 55 di via del Castelliere e da qui piegando a destra ed affiancando i nn. civici 63, 67 e 73 della stessa, escludendoli, sbocca in via del Botro passando fra i nn. civici 30 e 32 della medesima; la percorre verso l'alto, riprende verso sinistra la via del Castelliere includendo i nn. civici compresi fra il 10/9 e il 10/5; con linea ideale, voltando verso destra, sbocca fra i nn. civici 6/2 ed 8 di via G. Nicolich e poi fra i nn. civici 9 ed 11 della stessa; oltrepassando la salita al Monbeu giunge in strada di Fiume; da qui la percorre verso destra seguendo la linea comune di delimitazione con i collegi di Trieste I, Trieste II, San Dorligo della Valle II, Muggia V che segue fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

16 – Collegio di TRIESTE IV

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare, attraversa con linea immaginaria lo Scalo Legnami, oltrepassa la Grande Viabilità, imbocca la via I. Svevo che segue piegando verso destra fino ad immettersi in via di Servola; la percorre, imbocca via della Calcara all'altezza del n. civico 22; prosegue fino alla via A. Baiamonti, la percorre per un breve tratto fino ad immettersi in via Silvula; prosegue fino al n. civico 2, piega a sinistra in vicolo della Salvia includendo i nn. civici 4, 6 ed 8; si immette nuovamente in via A. Baiamonti all'altezza del n. civico 65; la percorre verso destra fino a raggiungere ed attraversare piazzale A. Baiamonti; da questo punto scende, per breve tratto, per via dell'Istria piega a sinistra e dall'incrocio con via della Pace, con linea immaginaria che segue le suddivisioni cimiteriali, raggiunge via Costalunga che discende fino alla confluenza con via Santa Maria Maddalena; da qui percorre il confine in comune con il collegio di Trieste III, fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

17 – Collegio di TRIESTE V

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del Comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare tra lo Scalo Legnami e la ex "Spremitura Oli Vegetali" e raggiunge con retta immaginaria la sede ferroviaria, la percorre per un breve tratto in discesa fino all'altezza del n. civico 14 di Scalo Legnami; percorre da questo punto un tratto parallelo all'edificio scolastico "D. Lovisato" e con linea ideale, passando fra i nn. civici 13 e 15 di via I. Svevo, imbocca la medesima via; gira a sinistra e costeggia la Grande Viabilità, devia verso destra lungo la via dei Lavoratori, imbocca la via B. D'Alviano che segue sino al n. civico 5 e, piegando leggermente a sinistra, si immette in via L. Lorenzetti, la segue fino ad imboccare verso sinistra la via R. Battera; all'altezza del n. civico 17 della succitata via, risale lungo la via P. Zorutti, via G. Orlandini, piega a destra fra i nn. civici 34 e 36 di via d'Isella e giunge via C. Ucekar all'altezza del n. civico 2 costeggiando i nn. civici 4 e 6 della medesima via, escludendoli, attraversa la sede ferroviaria, passa tra gli edifici della scuola materna comunale e la scuola media statale "A. Bergamas", dove con linea retta divide l'immobile passando tra i civici 45 e 45/A di via dell'Istria; piega a sinistra e percorre la via dell'Istria fino a giungere in largo del Pestalozzi, dove con retta ideale interseca il complesso scolastico comprendente la scuola elementare statale "S. Slataper" all'altezza del civico 1, includendolo, lo supera e piegando a destra attraversa via del Molino a Vento giungendo in via del Veltro; la discende fino al n. civico 9, devia verso la sede ferroviaria, la percorre per un breve tratto, per immettersi in via della Tesa all'altezza del n. civico 38 percorrendola; attraversa piazza dei Foraggi e raggiunge la via del Destriero al n. civico 2 e da qui prosegue lungo i

confini in comune tra i collegi di Trieste II, Trieste III, Trieste IV, fino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

18 – Collegio di TRIESTE VI

Comprende la parte del territorio del Comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza del Bacino n. 1 dell'ex "Arsenale San Marco" e perviene in via della Rampa; raggiunge la sede ferroviaria e la percorre verso destra, fino all'altezza del n. civico 43 di viale dei Campi Elisi; da qui passando fra i nn. civici 41 e 47 della omonima via, giunge all'altezza del n. civico 49 di viale dei Campi Elisi; prosegue verso sinistra fino al n. civico 29 e da qui volgendo verso destra si immette in via G. de Coletti, piega a sinistra lungo la via G. Schiaparelli, la percorre e raggiunge la via V. Locchi; con linea ideale passando fra gli edifici contrassegnati con i nn. civici 48 e 50 della medesima, sbocca in via A. Colautti includendo piazzale A. Rosmini, fiancheggiando i nn. civici 7, 8 e 9 dello stesso, percorre vicolo dei Roveri, via P. Besenghi, all'altezza del n. civico 13 abbandona la stessa per seguire la scalinata J. Joyce; imbocca la via D. Bramante, prosegue in via A. Vittoria; attraversa piazza del Sansovino, si immette in via della Madonnina; all'altezza del n. civico 12, piega verso destra lungo la via del Molino a Vapore; ne percorre un isolato per volgere a sinistra in via E. Toti; piega verso destra in via A. Oriani all'altezza del n. 7, attraversa piazza Garibaldi ed a sinistra si immette in via G. Pascoli, volge a sinistra per via G. Parini e con linea immaginaria, all'altezza del n. civico 16 della medesima, attraversa il cortile dell'edificio scolastico denominato "F.lli Fonda Savio", includendone un'ala; perviene in via A. Manzoni all'altezza del n. civico 4 e piegando a destra si rimette in via A. Manzoni incrociando via G. Pascoli; la percorre fino ad immettersi in via delle Settefontane e passando a lato dei nn. civici 7 e 9 della stessa giunge, attraversando via C. Gregorutti, in viale G. d'Annunzio all'altezza del n. civico 27; lo percorre per un breve tratto fino ad arrivare in largo U. Mioni, lo attraversa e girando verso sinistra, prosegue per un breve tratto la via della Tesa; all'altezza del n. civico 6, con linea immaginaria, attraversa via Rigutti ed all'altezza del n. civico 37 della medesima giunge al punto d'incontro con il collegio di Trieste V e prosegue lungo il confine in comune con il suddetto, fino ad arrivare al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

19 – Collegio di TRIESTE VII

Comprende la parte del territorio del Comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare dal Bacino San Giorgio e attraversa riva Tre Novembre; prosegue lungo la piazza Niccolò Tommaseo, risale la via del Canal Piccolo, oltrepassa la piazza della Borsa e prosegue lungo tutto il corso Italia, giunge in piazza C. Goldoni ed imbocca via S. Pellico; da qui percorre la Scala dei Giganti, attraversa via del Monte e via Capitolina e lungo la scala S. Buffa attraversa idealmente il parco della Rimembranza, passa di lato al Castello di San Giusto lungo la via T. Grossi, escludendolo; percorre per un breve tratto la via San Giusto e piegando a sinistra in via D. Bramante la percorre fino al punto d'incontro in comune con il collegio di Trieste VI e da qui corre lungo il confine in comune con il succitato collegio. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

20 – Collegio di TRIESTE VIII

Comprende la parte del territorio del Comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dall'incrocio fra via delle Settefontane e la via T. Luciani, percorre quest'ultima fino in via P. R. Gambini; all'altezza del n. civico 29 della stessa devia a sinistra e percorre con linea ideale il retro dell'Istituto Triestino per gli Interventi Sociali (ex E.C.A.) e perviene in via Conti; all'altezza del n. civico 8/1 della stessa piega a destra e includendo idealmente l'edificio contrassegnato con il n. civico 8 si riporta in via Conti; la ripercorre, attraversa la via

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

G. Pascoli, la via V. Alfieri sino ad immettersi in via U. Foscolo; devia verso destra ed imbocca la via G. L. Gatteri poi verso destra lungo la via della Pietà, volge verso destra in via D. Rossetti, che percorre fino a svoltare a sinistra in via di Chiadino; all'altezza del civico 2, escudendolo, volge a sinistra con linea retta immaginaria, ritorna in via della Pietà che interseca tra i civici 18 e 20, giunge in via M. Buonarroti, che interseca tra i civici 18 e 20, piega a destra, fiancheggia l'edificio posto al civico 53 di via della Ginnastica includendolo, giunge in via del Farneto, la percorre fino a campo San Luigi, dove raggiunge il punto d'incontro con il collegio di Trieste II; da qui corre lungo i confini in comune con Trieste II, Trieste V, Trieste VI fino ad arrivare in via delle Settefontane punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

21 – Collegio di TRIESTE IX

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del Comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal largo F. Tomizza, percorre via A. Volta, piega per via L. Galvani, si immette in via G. Galilei e, con linea ideale, fra i nn. civici 8 e 10 piega a sinistra costeggiando i nn. civici 73 e 73/1 della stessa via, sfocia in via Fabio Severo; fra i nn. civici 71 e 75 volge a sinistra e con linea ideale, passando fra i nn. civici 54 e 56 di via Fabio Severo, prosegue poi per via Monte Cengio fra i nn. civici 2/1 e 2/3 della medesima, volge a destra fino ad immettersi in vicolo del Castagneto, fra i civici 7 e 9 volge a destra e, passando con linea ideale tra i civici 90 e 90/2 di via F. Severo, prosegue lungo la stessa fino all'incrocio con la via Sottoripa, la percorre, volge a sinistra in via di Cologna, la percorre escludendo i civici 55 e 55/1, volge a sinistra in via Q. Baieno, ritorna in via F. Severo e la percorre fino all'incrocio con la via E. Scauro, che segue fino a piegare a destra con linea immaginaria, escludendo i civici 117 e 119 di via del Castagneto, per poi confluire in via C. Cantù; piega a sinistra e, con linea immaginaria, passante fra il n. civico 1 di via C. Cantù ed il n. civico 2 di via Buie d'Istria, raggiunge via Monte San Gabriele all'altezza del n. civico 45; piega a destra, passando posteriormente alla zona edificata di via dei Baiardi, prosegue lungo il confine di rione fra Scorcola e Cologna, per poi rimettersi in via dei Baiardi al n. civico 66; con linea immaginaria diretta a nord - ovest raggiunge quota 180; piega a destra e, con linea ideale, passa a fianco dei nn. civici 84/1, 84/2, 79 e 77 includendoli, per immettersi per un breve tratto in via Orsenigo; da qui all'altezza del n. civico 61 di via dei Baiardi gira a sinistra e raggiunge il torrente Cologna; lo percorre per breve tratto ed all'altezza del n. civico 11 di via Orsenigo, con linea ideale, raggiunge via A. Fleming, la percorre dal n. civico 7 al n. civico 1 per congiungersi con Clivo Artemisio percorrendolo verso nord; prosegue poi fino all'altezza del n. civico 8 per girare verso destra e continuare il percorso con linea ideale lungo il confine dei rioni di Cologna e di Guardiella, sino alla confluenza con il confine di Guardiella e Trebiciano; da qui prosegue lungo i confini in comune di Trieste I, Trieste II, fino a giungere in via I. Pindemonte, che percorre fino in via F. Crispi dove, tra i civici 66 e 64, volge a destra con linea retta ideale in viale XX Settembre, che percorre per un breve tratto verso destra per poi svoltare a sinistra in via V. Scussa e ritornare al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

22 – Collegio di TRIESTE X

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

comprende la parte del territorio del comune di Trieste, delimitata come segue: inizia all'incrocio fra la via A. Ponchielli e la via Dante Alighieri, attraversa piazza Sant'Antonio Nuovo, prosegue lungo la via XXX Ottobre fino a confluire verso destra in piazza G. Oberdan, continua verso piazza Dalmazia l'attraversa e, volgendo verso destra si immette in via di Romagna; la percorre fino ad immettersi, nello stesso senso, nella via Fabio Severo percorrendola fino ad arrivare all'altezza fra i nn. civici 54 e 56 e costituire il punto d'incontro con il collegio di Trieste IX; da qui prosegue lungo i confini in comune di Trieste IX,

Trieste VIII, Trieste VI e Trieste VII. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

23 – Collegio di TRIESTE XI

Comprende la parte del territorio del Comune di Trieste, delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza delle Sorgenti di Aurisina, da qui seguendo la linea di delimitazione tra il territorio del Comune di Trieste e quello di Duino Aurisina, (Duino Aurisina I, Duino Aurisina IV), percorre successivamente la linea di confine con il Comune di Sgonico, quindi percorre il confine in comune con il collegio di Trieste I, successivamente di Trieste IX fino a pervenire nel rione di Cologna a quota 180; da qui, percorrendo con linea immaginaria, lungo il confine fra i rioni di Cologna e Scorcola, passa di lato al campo sportivo del C.O.N.I. di Cologna, includendolo; raggiunge la trenovia di Trieste - Opicina a quota 200, la segue per un breve tratto fino ad immettersi in via Marziale, risale verso l'alto fino a pervenire in via Commerciale e attraversandola piega a sinistra lungo il confine di rione fra Scorcola e Roiano e percorre pure il torrente Scalze; all'altezza del n. civico 37 di via degli Apiari volge a sinistra escludendola, raggiunge via E. Borghi, volge a sinistra e all'altezza del civico 9 piega a destra con linea ideale fino ad arrivare in via G. Buich, ne fiancheggia alla sua sinistra i civici 3 ed 1 per poi piegare con linea ideale fino ad intersecare la via D. Elia all'altezza del civico 7 e volgere a destra con angolo retto in via C. Barni; piega a sinistra e al civico 12, volge con linea retta ideale a destra fino ad arrivare in via S. Davis, piega a sinistra fino al civico 11 per poi piegare a destra in via degli Apiari; la percorre e con linea ideale piega a sinistra tra i civici 12 e 14, taglia a sinistra per ritornare al civico 10 e piega a destra fino ad arrivare in via delle Querce, che percorre fino all'altezza del civico 15; con linea ideale volge a sinistra, includendo i civici 14/2 e 16 di via del Caprile, interseca vicolo delle Rose includendo il civico 26 e prosegue fino a raggiungere il torrente Rosani a quota 35, lo percorre per breve tratto per poi piegare a sinistra con linea ideale, includendo i civici dal 13/1 al 5 di via dei Moreri, che attraversa per immettersi in via Villan de Bachino, raggiunge via G. Giusti all'altezza del n. civico 2 e la discende per immettersi in via Montorsino; con linea ideale passante fra i nn. civici 2 e 3 di questa raggiunge via dei Giacinti all'altezza del n. civico 1; l'attraversa e si immette in via Valmartinaga, piega a sinistra in via dei Gelsomini, circoscrivendo la cabina elettrica dell' E.N.E.L., scende lungo la via delle Ginestre fino a largo Petazzi e girando a sinistra imbocca via Sant'Ermacora fino a pervenire in piazza Tra i Rivi; piega a destra lungo via di Roiano, via L. Stock, via di Tor San Piero attraversa largo Roiano e, piegando a destra, percorre viale Miramare fino all'altezza del n. civico 77 e, piegando a sinistra con linea retta, si immette nel Porto Vecchio e all'altezza del Molo Zero perviene al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

24 – Collegio di TRIESTE XII

comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dal mare all'altezza del Molo Zero, si immette nel Porto Nuovo e da qui segue le linee di confine in comune con Trieste XI, Trieste IX, Trieste X e Trieste VII fino a raggiungere il mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali ecc.).

Capoluogo:
Trieste
(Tribunale di Trieste)

